

Guido Fubini, *L'Astrolabio*, pagg. 11-12, Anno II, N. 9, 10 Maggio 1964

L'assoluzione del giudice Durando

Genocidio e “deicidio”

Di Guido Fubini *

E' stata depositata il 21 aprile la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione, che, il 24 febbraio di quest'anno, rigettò il ricorso proposto dal Procuratore generale di Genova avverso la sentenza 28 gennaio 1963 di quella Corte d'Appello pronunciata nel processo contro il dott. Giovanni Durando ¹.

La sentenza della Corte d'Appello di Genova, che, superando le incertezze della pronuncia di primo grado, mandò assolto il Durando, giudice presso il Tribunale di Asti, dall'imputazione di vilipendio di culto ammesso e di diffamazione a mezzo stampa, “*perché il fatto non costituisce reato*” suscitò, e il meno che possa dirsi, notevoli perplessità. La più stringata pronuncia della Corte di Cassazione non è destinata ad eliminarle.

Il Durando era stato denunciato al Procuratore della Repubblica di Torino per avere pubblicato, sul numero del 6 maggio 1961 del settimanale da lui diretto *La voce della giustizia*, un articolo siglato c.d.r. dal titolo “Lettera a Padre Rotondi SJ”, nel quale si leggevano fra l'altro le seguenti frasi:

“*Gli ebrei ... in quanto deicidi in atto, incoscienti e permanenti autori della crocifissione di Cristo, sono*

* Da Wikipedia. **Guido Fubini** (Torino, 20 ottobre 1924 - Torino, 22 febbraio 2010) è stato un avvocato e giurista italiano. Ebreo torinese, antifascista, politicamente impegnato nel Partito Socialista Italiano, ha condotto importanti battaglie di libertà e uguaglianza per la difesa delle minoranze e della libertà di culto. [...]

¹ Da Wikipedia. **Giovanni Durando** (Torino, 8 gennaio 1915 - Moncalieri, 11 gennaio 2000) è stato un giurista e giornalista italiano. Quella di Durando fu una figura controversa di magistrato e giornalista politico. Entrato nel 1931 nell'Azione Cattolica, ne divenne dirigente. Si laureò nel 1938, presso l'Università di Torino, in Giurisprudenza, con una tesi in Scienza delle Finanze discussa con Luigi Einaudi. L'anno successivo si laureò in Scienze Politiche con una tesi in Storia delle dottrine economiche sempre con Einaudi, di cui divenne assistente.

Richiamato alle armi con lo scoppio della guerra, partecipò alle operazioni sul fronte occidentale e quindi in Albania. Pur al fronte, riuscì a vincere il concorso in magistratura. Rientrato in Italia si laureò anche in Diritto canonico presso il Pontificio Ateneo Lateranense, in Economia e Commercio all'Università di Trieste ed infine, nel 1944, in Filosofia presso l'Università di Torino (quinta laurea).

L'8 settembre 1943 era giudice al Tribunale di Asti e aderì alla Resistenza collaborando con la Divisione partigiana monarchica "Asti". Fu membro del C.L.N. della Magistratura piemontese. Alla Liberazione fu nominato Pubblico Ministero presso la Corte d'Assise straordinaria di Torino, dove cercò di evitare vendette e condanne politiche, deplorando gli assassinii a guerra finita da parte di formazioni partigiane comuniste.

Dopo il Referendum istituzionale del 2 giugno del 1946, ne sostenne l'irregolarità ritenendo che il Governo avesse assunto i poteri del Re prima della proclamazione dei risultati definitivi. Nel 1948 conseguì la Libera docenza in Economia politica, docenza che esercitò presso la Facoltà di Giurisprudenza di Torino fino al 1969.

Fondò il settimanale *La Voce della Giustizia* che diresse fino al 1962 quando, per effetto delle sue battaglie giornalistiche sgradite non solo alle opposizioni di sinistra, ma anche al Governo, fu costretto dal Consiglio Superiore della Magistratura a chiuderlo. Molti noti studiosi collaborarono al settimanale e all'associazione che ne nacque, tramutatasi poi in un movimento politico di centro-destra (Gioacchino Volpe, Niccolò Rodolico, Piero Operti, ecc.). La sua ideologia monarchica e le sue prese di posizione espresse anche in altri vari giornali ("Gazzetta del Popolo", "Il Conciliatore", "Il Borghese", ecc.), lo rendevano infatti invisibile alle Autorità e a parte della Magistratura. Nel 1954 fu chiamato da Giovannino Guareschi a collaborare a *Candido* dove tenne la rubrica "Dei Delitti e delle Pene". In occasione del noto processo a Guareschi per la pubblicazione di alcune lettere attribuite ad Alcide De Gasperi, sostenne l'autenticità delle stesse.

Le sue posizioni controcorrente gli procurarono vari nemici con denunce e processi disciplinari e non, che ebbero ampia risonanza mediatica, dai quali uscì sempre assolto. Si ricordano, in proposito: il processo per aver accusato gli attentatori di via Rasella di essere i responsabili della rappresaglia tedesca, su denuncia di Cino Moscatelli, Franco Antonicelli, Vittorio Foa; per aver vilipeso le Forze Armate della Liberazione (dopo una condanna in primo grado, Durando fu assolto in appello); per aver denunciato lo scrittore Paolo Monelli e "La Stampa"; quello, su denuncia del rabbino capo Elio Toaff, per aver sostenuto sul bollettino dell'Unione Monarchica Italiana di Genova, "Fedeltà Monarchica", l'accusa di deicidio contro gli ebrei, fatta propria per secoli dalla Chiesa cattolica, ecc.. Tutte queste "avventure" giudiziarie che coinvolgevano un magistrato, fecero scalpore e ne fecero una figura di spicco dell'Italia di allora, noto soprattutto negli ambienti intellettuali di destra.

Dopo la conclusione positiva dei vari processi, venne trasferito dal Tribunale di Asti a quello di Torino. Nel 1974 fu promosso consigliere di Cassazione e quindi Presidente di Sezione. Continuò a presiedere a Torino una Sezione della Commissione Tributaria, infine, andato in pensione, iniziò la professione di avvocato della Sacra Rota, scontrandosi spesso, per il suo atteggiamento in difesa della tradizione, con varie autorità ecclesiastiche. Pur rimanendo nelle associazioni cattoliche, vide con comprensione le posizioni di monsignor Marcel Lefebvre e dei suoi seguaci, cercando una conciliazione. In seguito il papa Benedetto XVI ritirò poi la scomunica comminata da Paolo VI. Fu presidente dell'associazione "Una voce" per il mantenimento del latino nella liturgia.

privati della possibilità di essere giudici di nessuno che alla loro progenie non appartenga”; e ancora “avendo gli ebrei crocifisso col Cristo la Divinità, sono, per ciò solo, carenti di ogni e qualsiasi moralità che possa avere una valutazione qualsiasi”.

L'intero articolo, inteso a dimostrare la pretesa illegittimità del processo Eichmann con argomenti giuridici e religiosi, proponeva al lettore l'aberrante conclusione che sul piano morale gli ebrei sono da considerarsi inferiori allo stesso Eichmann (e pertanto non possono “*ergersi a giudici*”), perché gli ebrei sono deicidi e Eichmann non lo era. Lo articolo riecheggiava, è inutile dirlo, insieme col cattivo gusto, tutti i motivi antisemiti del clericalismo fascista.

Agli argomenti “giuridici”, ripresi pressoché integralmente da un articolo di Francesco Carnelutti² pubblicato su *Il Gazzettino* di Venezia del 26 marzo 1961, già ebbe a rispondere compiutamente Alessandro Galante Garrone nel saggio introduttivo alla *Relazione del procuratore generale Gideon Hausner al processo Eichmann*, pubblicato verso la fine del 1961 dall'editrice Einaudi (*Sei milioni di accusatori*).

Quanto agli argomenti “religiosi” essi trovano, se non la loro giustificazione, la loro spiegazione in una certa tradizione cattolica, che non fa alcun conto della storia. Un padre gesuita non disse già alla televisione che il genocidio sarebbe il peggiore dei delitti, se non fosse superato dal deicidio?

“L'insegnamento della Chiesa cattolica, in base al quale gli ebrei sono dei *deicidi* - disse il Durando in primo giudizio - è costante dai Padri della Chiesa fino ai nostri giorni: cito in particolare San Giovanni Crisostomo, Rusticus, San Paolo, San Luca, San Marco, Sant'Ilario”.

Tali argomenti furono già dal Tribunale ritenuti sufficienti ad escludere il dolo dell'imputato, come se costituissero una giustificazione morale e giuridica l'insegnamento di questo o quel teologo cristiano, che, se fosse vivo e il reato non fosse prescritto, potrebbe oggi essere chiamato davanti ai giudici a rispondere del proprio comportamento.

Probabilmente il Durando, e con lui il Carnelutti, non sanno che Ponzio Pilato non era quell'anima candida che si è detto, tanto che pochi anni prima della morte di Gesù aveva fatto crucifiggere per le vie di Gerusalemme duemila ebrei di Galilea, che erano insorti contro l'occupazione romana; forse non sanno che la croce era un supplizio romano ignorato dal diritto ebraico, che nessun Sinedrio degli Ebrei poteva riunirsi in un giorno di festa solenne come era quello della Pasqua, e che Gesù fu crocifisso dai soldati romani. Era un Ebreo ucciso dai Romani, perché non voleva accettare l'ordine costituito, l'ordine sociale dell'Occupante: esempi analoghi non mancano nei nostri giorni, e il Durando, che dice di essere stato partigiano, dovrebbe saperlo.

Non intendiamo qui diffonderci sui motivi giuridici della sentenza: ampiamente furono trattati in un articolo postumo di Domenico Riccardo Peretti Griva² pubblicato sulla rivista *Criminologia* nel

² Dalla Treccani. **Francesco Carnelutti**. Giurista italiano (Udine 1879 - Milano 1965). Insegnò diritto industriale all'università Bocconi di Milano (1909-12), direttore commerciale nell'università di Catania (1912-15), direttore processuale civile a Padova (1915-35) e nell'università statale di Milano (1936-46), procedura penale nell'università di Roma (1947-49). Fondò (1924), con G. Chioyenda e P. Calamandrei, e diresse la *Rivista di diritto processuale civile*. Collaborò alla redazione del codice di procedura civile del 1940. Avvocato e giureconsulto di fama, la sua indagine ha spaziato in tutta l'area del diritto, mirando con ricchezza d'idee nuove alla revisione e alla ricostruzione dottrinale. [...]

² Da www.funzionepubblica.gov.it. **Domenico Riccardo Peretti Griva** Nasce a Coassolo Torinese (Torino) il 28 novembre 1882. Laureatosi in Giurisprudenza all'Università di Torino, entra in magistratura nel 1909 dopo aver esercitato la professione forense presso lo studio di un avvocato già avviato. Come riconoscerà anni dopo nel suo "Esperienze di un magistrato", questa circostanza gli permette di acquisire una «utilissima pratica esperienza pratica di uomini e cose» che avrebbe influenzato tutta la sua carriera giudiziaria. Giudice di grande dirittura morale, trascorre in Piemonte quasi tutti i 43 anni della sua carriera giudiziaria, dai primi incarichi come pretore fino al massimo grado di primo presidente della Corte d'appello di Torino. Con l'avvento del fascismo, rifiuta l'iscrizione al Pnf e motiva tale scelta con la necessità non solo di essere ma anche di apparire agli occhi dei giudicati esente da qualsiasi vincolo con il regime. In qualità di presidente del Tribunale di Piacenza condanna senza alcun timore gli squadristi fascisti difesi dall'avvocato in camicia nera Roberto Farinacci, ras del regime e segretario dello stesso Partito fascista. Come presidente di sezione di Corte d'appello a Torino, nel 1939 emette una sentenza che disapplica le leggi razziali, affermando il loro contrasto con il principio della certezza del diritto e del rispetto dei diritti degli ebrei. Durante l'occupazione nazifascista e la Repubblica di Salò partecipa con un ruolo importante alla lotta di liberazione e nel 1945 riesce a scongiurare con la sua fermezza l'avvilente giuramento di fedeltà che il ministro repubblicano della Giustizia Piero Pisenti vorrebbe imporre a tutti i magistrati torinesi. Per questo motivo viene rinchiuso dai tedeschi nelle carceri "Nuove" e rischia di essere deportato in Germania. Terminata la guerra, viene nominato primo presidente della Corte d'appello di Torino e, successivamente, vice Alto-commissario dell'epurazione. Terminato il suo incarico torna a Torino e riprende l'attività di giudice, emettendo in particolare sentenze in campo matrimoniale ispirate a una difesa a oltranza del principio della laicità e ispirando la magistratura piemontese a un indirizzo giurisprudenziale in intima armonia con lo spirito della nuova Costituzione. Dal punto di vista della dottrina si ricordano i suoi contributi in settori moderni per

fascicolo di aprile-giugno 1962. Immaginiamo i motivi psicologici: anche i giudici di Roma e di Genova, così quelli di cassazione come quelli d'appello e di primo grado, anche loro come l'imputato e come migliaia e milioni di persone, hanno sentito come la *normalità* e non come una *mostruosità* un particolare modo di considerare gli ebrei, che è legato a secoli di formazione o di deformazione catechistica.

Che contro l'ebreo sia lecito ogni ingiustizia mentre non sarebbe lecito allo ebreo far giustizia, che l'ebreo possa essere colpito ma non possa colpire, che l'ebreo possa essere giudicato ma non possa giudicare (*l'ebreo - in quanto deicida! - ha scritto il Durando, è carente della possibilità di essere giudice di nessuno che alla sua progenie non appartenga*), fa ormai parte di una mentalità tradizionale - e tradizionalmente accettata da molti ebrei - per cui la rivolta (così come la rivolta contro ogni tradizione) appare ridicola, o assurda, o addirittura mostruosa. Nell'ambito di tale mentalità tradizionale, anche ai più miti è difficile vedere come sia breve il passo dall'eliminazione degli ebrei dalla scuola o dalla magistratura, all'eliminazione degli ebrei nelle camere a gas.

Nell'ambito di tale mentalità, formata in un insegnamento storico legato alla tradizione catechistica, anche ai più miti è difficile capire come la leggenda della responsabilità ebraica nella morte di Gesù, contrabbandata in un insegnamento bimillenario, sia servita a giustificare persecuzioni roghi e crociate (che il più delle volte si fermavano al ghetto più vicino), che differivano soltanto per la quantità delle persone uccise - *non certo per la natura dell'atto d'intolleranza* - dalle persecuzioni hitleriane, dai forni crematori, dalla distruzione del ghetto di Varsavia o di quello di Cracovia.

Si dirà: che potevano farci i giudici di Genova o di Roma, se il fatto commesso dal Durando non è previsto dalla legge come reato? Modifichiamo la legge, e i giudici l'applicheranno. Giusto, modifichiamo la legge.

Ma siamo sicuri che l'interpretazione data dalla Magistratura, nel processo Durando, agli articoli 403 e 406 del codice penale non sia determinata da una profonda, anche se incosciente, volontà politica? I giudici di merito hanno ritenuto che per la sussistenza del reato di offesa al culto ammesso, mediante vilipendio di chi lo professa, è richiesto il vilipendio di persone *determinate*, mentre nella specie sarebbe mancata la determinazione. La Corte di Cassazione ha soggiunto che *“avendo, nella specie, i giudici di merito ritenuto che il culto ebraico era stato vilipeso direttamente, non tramite i suoi fedeli, la formula assolutoria si presenta giuridicamente ineccepibile”*.

Dice ancora la Suprema Corte:

“Costituisce frutto di esame di puro merito l'apprezzamento che, in concreto, le offese, per il loro contenuto sostanziale e per l'intendimento dell'autore, investivano il culto in genere e non persone determinate, e, in conseguenza, ogni sindacato in proposito è precluso in questa sede”.

Forse può ravvedersi una contraddizione in quest'ultima proposizione citata, con la proposizione immediatamente successiva intesa ad accertare se, in concreto, le offese investivano il culto in genere o persone determinate. Si legge infatti ancora nella sentenza:

“Il tentativo di trasferire la materia controversa nello schema dell'art. 403 non può avere successo. Assumere che tutti gli ebrei indistintamente e singolarmente sono, nella specie, soggetti passivi del reato è confermare l'indole collettiva di questo. E pur riducendo la collettività al ristretto numero degli ebrei residenti fuori dello Stato di Israele o degli ebrei investiti delle funzioni di giudici o ancora dei soli giudici impegnati nel processo contro Eichmann ..., si resta sempre nell'ambito della genericità della categoria o del gruppo e non si penetra ancora nella sfera di singoli soggetti fisici, offesi nell'atto della propagazione della loro fede o della pratica del loro culto”.

Il Peretti Griva, a commento della sentenza di primo grado, aveva scritto:

“Ritene il Tribunale che fosse esauriente discutere l'art. 403 c.p. in relazione al tempo precedente alla Costituzione, e, quindi, del tutto a prescindere dai precetti solenni apportati da questa in tema di rispetto di tutte le religioni e di coloro che le professano. Se al nuovo orientamento civile e umano si fosse dal Tribunale posto mente, gli sarebbe dovuto apparire artificioso escludere la determinazione dei diffamati nel fatto che TUTTI GLI EBREI, NESSUNO ESCLUSO, ne era esente, essendo gli offesi, ogni offeso, individuati dal semplice fatto della loro appartenenza alla religione ebraica ...”

L'osservazione del Peretti Griva trova conforto nella massima affermata dalla Cassazione con sentenza 7 marzo 1956 (*Giust. Pen.* 1956, II, 192), in una fattispecie esente da ogni riflesso religioso o politico:

l'epoca, quali la responsabilità civile nella circolazione automobilistica e le norme sui contratti e gli infortuni nel diritto del lavoro. Nel 1952 viene collocato a riposo per limiti d'età con il grado di primo presidente onorario della Corte di Cassazione. Apprezzato autore di volumi fotografici di paesaggi e monumenti non solo italiani, muore a Torino l'11 luglio 1962.

“Quando si tratti di persone appartenenti ad una certa categoria, l'offesa può considerarsi determinata se si riferisca indistintamente a tutti i componenti della categoria medesima”.

Osservava ancora il Peretti Griva che

“posto che l'ingiuria era riferita al fatto, permanente e generalizzato, della pretesa assoluta indegnità degli ebrei a essere considerati come giudici passibili di esercitare una qualsiasi giurisdizione se non nei riguardi della loro *progenie* (si noti anche la portata avvilitiva di questo termine)..., veniva a manifestarsi quel caratteristico razzismo, che tutto l'ordinamento attuale ha inteso condannare, attraverso una svalutazione morale degli ebrei e di ogni ebreo, che difficilmente si potrebbe concepire più grave e evidente”.

E certo c'è da chiedersi se il Durando ed i suoi giudici non abbiano sentito che la pari dignità dei cittadini, affermata dall'art. 3 della Costituzione, deve avere portato qualcosa di nuovo nel nostro ordinamento giuridico, quand'anche si ritenga che nello spirito del legislatore del 1930 l'art. 403 del cod. pen. andasse interpretato nel senso voluto dai giudici genovesi e dalla Corte di Cassazione. Questa mentalità tradizionale (che venne già, in altri tempi, messa in luce dal Tocqueville), questa pur incosciente volontà politica, questa probabile insensibilità allo spirito del nuovo ordinamento costituzionale fanno pensare che nulla sarebbe cambiato se il comportamento processuale delle parti lese fosse stato diverso. E' indubbio però che i giudici avrebbero dovuto costruire in modo diverso il loro ragionamento se l'Unione delle Comunità israelitiche non avesse ritenuto inopportuno associarsi alla querela proposta da un singolo ed alla successiva costituzione di parte civile: il problema della *determinazione* della persona offesa sarebbe stato facilmente superato, infatti, se l'Unione fosse stata parte al processo, dalla considerazione dell'art. 36 del decr. 30 ottobre 1930, che affida all'Unione stessa la rappresentanza degli israeliti italiani di fronte al Governo ed al pubblico per tutto quanto riguarda l'interesse generale ebraico. Non si sarebbe infatti, in tal caso, potuto leggere nella motivazione della sentenza di cassazione che

“la sentenza (d'appello) ha avuto cura di osservare come non potesse il querelante qualificarsi destinatario della offesa né come persona fisica - non considerata menomamente nelle espressioni *de quibus* al pari delle altre costituite parti civili - né come rappresentante della sua collettività - della cui rappresentanza, se mai, titolari erano altri soggetti”.

La spiegazione psicologica di tale assenza sta forse nella supina accettazione della bimillennaria tradizione come d'una maledizione irrimediabile, che fa parte ancora del bagaglio mentale di molti, e che ha impedito loro di sentire l'esigenza morale, più ancora che giuridica e politica - ma anche l'esigenza politica - di associarsi all'iniziativa di alcuni ebrei torinesi.

Guido Fubini